



**CITTÀ DI VENARIA REALE**  
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO, SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.**

L'anno duemilaundici, addì ventotto, del mese di marzo, ore 17,30, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
CATANIA Giuseppe	P		GIANASSO Alessandro	P	
ALESSI Lino	P		IPPOLITO Salvatore	P	
BAGLIO Vito	P		MERCADANTE Calogero	P	
BAIETTO Giovanni	P		MEZZANO Duilio	P	
BENVENUTO Alessandro Manuel	P		MISTRONI Stefano	P	
BORGESE Salvatore	P		PICATTI Dario	P	
CAPOGNA Giuseppe	P		POLLARI Nicola	P	
CASO Mirko	P		RENNA Domenico	P	
CERRINI Gianpaolo	P		RUSSO Maurizio	P	
CONCORDIA Rocco	P		SANFILIPPO Riccardo	P	
DE CANDIA Giuseppe	P		SARULLO Francesco	P	
DE LUCA Antonino	P		SCAVONE Marco	P	
DI GIACOMO Raffaele	P		SUBBIANI Stefano	P	
ECHINOPPE ANGLÉSIO Antonio	P		TINOZZI Luigi	P	
FRAGALE Francesco	P		VULLO Fabrizio	P	
GADDI Marco	P				

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra IMBIMBO dott.ssa Iris

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. RENNA prof. Domenico

il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO, SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'Amministrazione comunale intende favorire l'incremento della consapevolezza della cittadinanza e dei giocatori sul tema del gioco in denaro senza reprimere il gioco di per sé e sempre che rimanga nell'ambito di una pratica libera, responsabile e sociale.  
Ritenuto pertanto opportuno fissare delle regole e, nel contempo, farle rispettare, al fine di educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale e la finalità di comunicazione tra individui nonchè adottare soluzioni equilibrate che possono mitigare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi «sensibili», in quanto frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e minorenni in particolare e quindi conservare un tessuto sociale sano e rispettoso della piena libertà della vita comunitaria negli spazi pubblici.
- Dato atto che nel disciplinare l'attività delle Sale da gioco ed il funzionamento dei giochi in denaro in genere si devono tener di conto due aspetti fondamentali:
  - 1) la libertà di scegliere la propria attività economica, sancita dall'art. 41 della Costituzione,
  - 2) la sicurezza per le categorie sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate, in particolare in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione;
- Preso atto che copia del regolamento è stata sottoposta al parere del servizio dell'ASL TO3, competente per il trattamento del gioco d'azzardo, "Servizio GAP" (Gioco d'Azzardo Patologico) all'interno della S.C. "Dora Riparia", Dipartimento "Patologia delle Dipendenze" dell'ASL TO3;
- Sentito in merito le Associazioni di Categoria nella riunione del 15 febbraio c.a.;
- Dato atto che la delibera è stata discussa nelle sedute del 17 febbraio e del 3 marzo c.a. dalla competente Commissione Consiliare che ha proposto l'inserimento di alcune precisazioni e che le stesse sono state accolte;
- Dato atto che sulla presente proposta hanno espresso parere di regolarità i Dirigenti dei settori competenti;
- Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione della seduta;
- Prima della votazione della delibera esce dall'aula il consigliere com.le Sig. Cerrini, del gruppo politico Lega Nord Bossi, portando così il numero dei presenti a 30;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti:	n. 30 (assente il Sig. Cerrini)
astenuti:	n. 7 (Alessi, Baietto, Benvenuto, Capogna, Gianasso, Tinozzi, Vullo)
votanti:	n. 23
voti favorevoli:	n. 23

## DELIBERA

1) Approvare l'allegato "Regolamento per Sale da biliardo, Sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del modello di vetrofania, previsto dal suddetto regolamento.

3) Di demandare al competente Dirigente del Settore:

a) la diffusione e la consegna, agli esercenti titolari di autorizzazioni per video giochi e per sale da gioco, copia del "Regolamento" e del modello di vetrofania da applicare all'ingresso dell'esercizio e su ciascun apparecchio autorizzato;

b) di dare idonea informazione quale servizio dell'ASL TO3 si deve contattare per il trattamento del gioco d'azzardo, ovvero: "Servizio GAP" (Gioco d'Azzardo Patologico) all'interno della S.C. "Dora Riparia", Dipartimento "Patologia delle Dipendenze" dell'ASL TO3 che, alla data odierna, è situato in Via Leonardo da Vinci 172 - 10095 Grugliasco (TO)

Dare atto che sulla presente proposta ha espresso favorevole il Dirigente del Settore competente in merito alla regolarità tecnica.

Dare atto che sulla presente proposta non necessita parere di regolarità contabile.

SUCCESSIVAMENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 30 (assente il Sig. Cerrini)

astenuti: n. 7 (Alessi, Baietto, Benvenuto, Capogna, Gianasso, Tinozzi, Vullo)

votanti: n. 23

voti favorevoli: n. 23

## DELIBERA

- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.L.gs n. 267/2000.

**Regione Piemonte**



***CITTÀ DI VENARIA REALE***

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO,  
SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI  
APPARECCHI DA GIOCO**

Approvato

Delibera C. C. n. 36 del 28/03/2011  
Esecutivo dal 28/03/2011

## SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ.....	3
ART. 2 - FONTI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO LECITO.....	4
ART. 5 - DISCIPLINA DEL GIOCO DELLE CARTE .....	5
ART. 6 - ESERCIZI AUTORIZZABILI, CARATTERISTICHE, SUPERFICIE ED UBICAZIONE DEI LOCALI.....	6
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
ART. 8 - TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI .....	8
ART. 9 - RAPPRESENTANZA.....	8
ART. 10 - ATTIVAZIONE DELLA SALA GIOCHI, SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E RINNOVO DELLA LICENZA .....	8
ART. 11 - LICENZE TEMPORANEE.....	9
ART. 12 - SUBINGRESSO .....	9
ART. 13 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI DIVERSI.....	9
ART. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI, DI SALA BILIARDI E DI LICENZA PER GIOCHI LECITI ANCHE ALL'INTERNO DI CIRCOLI PRIVATI .....	10
ART. 15 - ORARI DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE BILIARDI E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.....	11
ART. 16 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ.....	11
ART. 17 - APPROVAZIONE DEL MODELLO DI VETROFANIA .....	11
ART. 18 - NORME TRANSITORIE .....	12
ART. 19 - VIGILANZA E SANZIONI.....	12
ART. 20 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA.....	12
ART. 21 - NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	14

## **Art. 1 - Finalità**

L'Amministrazione comunale intende favorire l'incremento della consapevolezza della cittadinanza e dei giocatori sul tema del gioco in denaro e non reprimere il gioco di per sé, quand'esso rimanga nell'ambito di una pratica libera, responsabile e sociale.

Pertanto il fissare delle regole e, nel contempo, farle rispettare, significa educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale e la finalità di comunicazione tra individui.

Riguardo all'apertura di Sale da Gioco occorre adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi « sensibili », in quanto frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e minorenni in particolare. Ciò tenendo conto che il più alto impegno, per l'Amministrazione comunale, è quello di conservare un tessuto sociale sano e rispettoso della piena libertà della vita comunitaria negli spazi pubblici.

Nel disciplinare l'attività delle Sale da gioco ed il funzionamento dei giochi in denaro in genere si devono tener di conto due aspetti fondamentali:

- 1) la libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione,
- 2) la sicurezza per le categorie sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate, in particolare in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.

Ciò lo si può ottenere:

- 1) attraverso l'individuazione di strategie di «confinamento geografico»: una distanza minima che deve esistere tra 2 sale da gioco, tra una sala da gioco e scuole, luoghi di culto, luoghi cimiteriali, luoghi di cura, monumenti storici di particolare pregio a forte attrazione turistica,
- 2) attraverso l'individuazione di caratteristiche intrinseche che i locali per il gioco devono possedere per averne garantita la sicurezza nel loro interno sia sotto l'aspetto strutturale che igienico-sanitario e per mitigare l'impatto con l'ambiente circostante
- 3) attraverso l'imposizione dell'osservanza di un orario ristretto in determinate fasce di accessibilità, distinto per i locali e per il funzionamento degli apparecchi.

I requisiti sopra elencati verranno meglio individuati e disciplinati nel Regolamento che segue.

Pur sapendo che recenti disposizioni legislative in tema di liberalizzazione nei settori produttivi, finalizzate ad incrementarne la competitività, hanno abolito le distanze tra attività similari tra di loro e la loro parametrizzazione numerica, si sottolinea che tali principi si riferiscono e sono applicabili ad attività commerciali individuate dal decreto Legislativo 114/98 e cioè ad esercizi di vendita al dettaglio, esercizi di somministrazione, rivendite di giornali e riviste e simili.

Le Sale-giochi non rientrano in alcun modo tra le attività commerciali, essendo esse disciplinate non dalla legge sul commercio, ma dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS approvato con R.D. N. 773 del 18.06.1931 e dal suo Regolamento di esecuzione). Pertanto la liberalizzazione di cui sopra non è applicabile a questo settore, per il quale deve essere, in misura particolare, garantito l'ordine e la sicurezza pubblica.

## **Art. 2 - Fonti legislative e disposizioni generali**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo e sale giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.
- 2) Per sala giochi s'intendono uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
- 3) La gestione di sale da biliardo, di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all'ottenimento della licenza da parte del Dirigente del Settore competente, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività, di cui al comma 3°, sono disciplinate dall'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388; dall'art. 110 del medesimo T.U., così come modificato dalla Legge 6 ottobre 1995 n. 425 e dalla L. 388/2000 citata; dall'art. 180 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, recante il regolamento di esecuzione dello stesso T.U., Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 18 gennaio 2007, e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Note:

1) La normativa di riferimento è riportata nel dettaglio a pag. 14 e seguenti

### **Art. 3 - Definizione di Sala pubblica per biliardi e/o per altri giochi leciti**

**1)** Per “**sala pubblica per biliardi**”, in seguito chiamata convenzionalmente “sala biliardi”, si intende un locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo dotato di almeno n. 4 tavoli da gioco.

**2)** Per “**sala pubblica per giochi leciti**”, in seguito chiamata convenzionalmente “sala giochi”, si intende un locale o un'area all'aperto ben delimitata, allestita per lo svolgimento di giochi leciti e dotata di almeno n. 5 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

**3)** Nei casi regolamentati dall'art. 5 “sala pubblica per giochi leciti” con le limitazioni ivi indicate.

Note

1) Non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo.

2) I juke box non rientrano fra i giochi.

### **Art. 4 - Caratteristiche degli apparecchi da gioco lecito**

**1)** Ai sensi dell'articolo 110 del TULPS si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito quelli che, dotati d'attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

**2)** L'art. 110 del T.U.L.P.S. prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:

- **comma 6, lett. a):** apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il costo della partita non può superare 1,00 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi (cosiddette “**new slot**”).

Possono consentire vincite in denaro del valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita;

- **comma 6, lett. b):** sistemi di gioco VLT (cosiddette “**videolottery**”), apparecchi e congegni automatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, connessi in rete tra loro, con vincita a totalizzatore (Decreto 22 febbraio 2010 Direttore Generale AAMS).

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

- **comma 7, lett. a):** giochi elettromeccanici privi di monitor che erogano premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, attivabili con moneta metallica del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

- **comma 7, lett. c):** apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 Euro.

**3)** Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, cicche, etc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 114/98, salvo il caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso premio partita.

**4)** E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo (comma 5 art. 110 TULPS), vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente Regolamento.

**5)** È consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali **INTERNET**, non utilizzabili come strumenti di gioco, purchè autorizzati ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/2000.

**6)** Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchio e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo. Si considerano tali gli apparecchi che:

- hanno insita la scommessa;
- consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
- consentano vincite di valore superiore ai limiti fissati dall'art. 110, comma 6.

Non sono considerati apparecchi per il gioco d'azzardo:

- le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato;
- gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6.

## **Art. 5 - Disciplina del gioco delle carte**

**1)** Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è soggetto a denuncia di inizio di attività, ora S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

**2)** La comunicazione, che vale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi, è soggetto a denuncia di inizio di attività.

**3)** Nella comunicazione devono essere indicati:

- i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la residenza e/o la sede legale;
- l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
- il numero dell'autorizzazione comunale in possesso nonché la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc. )
- autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
- copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido.



## **Art. 6 - Esercizi autorizzabili, caratteristiche, superficie ed ubicazione dei locali**

- 1) L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicate nei commi seguenti.
- 2) Le sale giochi non possono essere ubicate nell'area definita "**A. 1 – Addensamento Centro Storico**".
- 3) I nuovi esercizi devono osservare le distanze sotto indicate rispetto alle sale giochi già esistenti:
  - a. Centro abitato, ossia zona esterna a quella di cui al punto 2: m. 300,
  - b. Restante territorio comunale m. 500,
  - c. Costituiscono eccezione alle precedenti lettere a. e b. gli insediamenti ubicati nei centri commerciali, nei centri intermedi e nei direzionali per i quali non sono richieste distanze minime rispetto ad esercizi già esistenti.
- 4) Le sale giochi devono essere distanti almeno 500 m da asili, scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, luoghi destinati ad attività sportive in genere, luoghi di culto, ospedali, case di cura e di riposo, uffici delle forze dell'ordine, uffici pubblici e strutture protette in genere e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi.
- 5) Le sale giochi devono essere ubicate in immobili classificati come commerciali o direzionali e, comunque, in zone prevalentemente destinate ad uffici, locali commerciali e pubblici esercizi e devono possedere i requisiti richiesti dagli strumenti urbanistici vigenti richiesti (P.R.G., Regolamento Edilizio) e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica. Devono osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. L'area destinata ai giochi deve essere munita di idonee finestrature atte al mantenimento del contatto con la realtà esterna tramite la percezione del mutare delle condizioni di illuminazione naturale nel corso della giornata.
- 6) Nel rispetto delle norme contenute nei predetti Regolamenti e normative, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e servizi specifici per il personale.
- 7) I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici di cui al comma precedente.
- 8) La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima è fissata in mq. 250. I locali devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.
- 9) Qualora nello stesso locale sono esercitate le attività di gestione di sala giochi o sala biliardi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del R.D. 773/1931 e dell'ex art. 5 della L. 287/1991.
- 10) Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi dell'ex art. 5 lettera c) della L. 287/1991, purché la superficie dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dell'area complessiva, di cui al precedente comma 7, e l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.
- 11) Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Le attività complementari non potranno superare il 25% dell'intera superficie destinata a giochi, di cui al precedente comma 7.
- 12) E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi.
- 13) La misurazione delle distanze di cui ai commi 3 e 4 deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.
- 14) Le sale giochi del centro abitato, debbono avere l'accesso esclusivamente da aree pubbliche con posti auto nella distanza di metri 100 dai locali in numero non inferiore al 70% degli apparecchi autorizzati.
- 15) Le sale giochi esterne al centro abitato, debbono disporre di parcheggio privato, funzionale all'attività.

**16)** L'apertura e il trasferimento di sale biliardi, così come individuate all'art. 3, comma 1, e di sale adibite a servizi di telecomunicazione, così come individuate all'art. 4, comma 5, non sono soggetti alle limitazioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Nelle medesime sale non è consentito installare più di quattro apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici.

**17)** Requisiti per il rilascio della licenza di sala giochi o di sala biliardi sono:

a. il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 1 e 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali,

b. nei confronti delle stesse persone indicate alla precedente lettera a. non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell'allegato n. 1 del D.Lgs. 8 aprile 1994 n. 490,

c. la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 con le eccezione di cui al comma 7 per le sale biliardi,

d. la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali,

e. la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 635/1940,

f. il parere favorevole dell'Ufficio urbanistica,

g. il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale in merito alla distanza ed alla sorvegliabilità dei locali.

**18)** Il provvedimento di rilascio delle licenze di sala giochi, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del DPR 616/1977, è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

**19)** Sono rilasciabili licenze:

a. permanenti,

b. stagionali con validità da due a nove mesi nell'arco dell'anno,

c. temporanee ai sensi del successivo art. 11.

## **Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande**

**1)** La licenza per l'apertura di una Sala Giochi è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente ed è sottoposta al regime del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90.

**2)** Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda regolare e completa.

**3)** La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445.

**4)** Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- le proprie generalità, il numero di codice fiscale, ovvero, in caso di società o di associazione volontaria, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, partita IVA,
- descrizione dell'insegna,
- descrizione dell'attività,
- numero ed il tipo di apparecchi da installare (da trattenimento o di abilità),
- ubicazione ed il titolo di disponibilità dei locali,
- dichiarazione relativa alla capienza delle persone,
- la dichiarazione di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.

**5)** I documenti da allegare alla domanda dovranno essere i seguenti:

- pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti;

- Certificato di prevenzione incendi, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
  - Istanza del richiedente intesa ad ottenere parere igienico sanitario da parte della competente A.S.L. e attestazione di pagamento dei diritti relativi;
  - Dichiarazione del richiedente di avere la disponibilità dei locali.
- 6)** Il rilascio della licenza è subordinato all'osservanza delle eventuali prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.
- 7)** Il titolare dell'autorizzazione ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante nella gestione dell'esercizio, previa comunicazione all'Autorità di P.S., contenente il consenso del rappresentante e previa approvazione, da parte della stessa autorità, purchè tale rappresentante sia in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, come previsto dall'art. 8 del T.U.L.P.S.
- 8)** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di condizionare il rilascio della licenza a valutazioni sulla compatibilità dell'esercizio rispetto a:
- a. residenza circostante
  - b. traffico
  - c. prossimità dell'esercizio a luoghi di interesse pubblico (es.: scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, ospedali e/o case di cura, strutture ricettive, strutture per categorie protette, ecc..)
- 9)** In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare ulteriormente:
- nulla-osta dell'amministrazione finanziaria;
  - dichiarazione di disponibilità dei locali per la specifica attività di sala giochi o sala biliardi;
  - copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
  - elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi;
  - per locali con capienza superiore a 100 persone: certificato di prevenzione incendi;
  - una marca da bollo da applicare sulla licenza.

### **Art. 8 - Trasferimento di sale giochi**

- 1)** Il trasferimento della sala giochi è soggetto a preventiva licenza ed è concesso purché sussistano i requisiti di cui all'art. 3 e all'art. 6.
- 2)** In caso di comprovate cause di forza maggiore quali, sfratto esecutivo, dichiarato per motivi non imputabili al conduttore, sopravvenuta inagibilità dei locali dichiarata dall'autorità competente, sopravvenute esigenze in materia di viabilità e traffico, l'autorizzazione al trasferimento, sentiti i competenti uffici comunali, potrà essere rilasciata, per un periodo transitorio, anche a parziale deroga di quanto previsto al primo comma.

### **Art. 9 - Rappresentanza**

- 1)** Secondo quanto previsto dall'art. 93 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza può condurre l'esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne preventiva e formale comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.
- 2)** Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare della licenza. Copia della comunicazione, vidimata dal Comune, andrà allegata al titolo autorizzatorio.

### **Art. 10 - Attivazione della sala giochi, sospensione dell'attività e rinnovo della licenza**

- 1)** L'esercente deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena la revoca per decadenza, salva proroga nei casi di comprovata forza maggiore.
- 2)** L'attività, previa comunicazione scritta al Comune, può essere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 99 del T.U.L.P.S.

## **Art. 11 - Licenze temporanee**

- 1)** Nell'ambito di fiere e festival possono essere rilasciate licenze per sale giochi e sale biliardo valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
- 2)** Le attività di cui al comma 1 sottostanno alle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili, ad eccezione per il rispetto delle distanze.
- 3)** Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse da quelle di cui al comma 1 presentate da esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti di cui alla L. 18 marzo 1968 n. 337 così come modificata dal DPR 21 aprile 1994 n. 394, devono essere valutate in base alla normativa sugli spettacoli viaggianti ed ai vigenti regolamenti comunali in materia.

## **Art. 12 - Subingresso**

- 1)** Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
- 2)** Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. A tale fine il cessionario, entro sei mesi dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'art. 7, nonché:
  - dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione(subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario, ove esiste, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che comprovi il titolo di successione (subingresso per causa di morte),
  - Documentazione relativa agli apparecchi da gioco (elenco con indicazione della tipologia e del codice identificativo di ogni apparecchio, copia del relativo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato),
  - Originale delle licenze preesistenti.
- 3)** In caso di subingresso per acquisto d'azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente regolamento, l'amministrazione comunale, come previsto all'art. 18, può richiedere l'adeguamento o, se questo non è materialmente possibile, il trasferimento.
- 4)** Il trasferimento della proprietà dell'azienda per causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine l'erede o gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa devono presentare apposita domanda corredata dall'atto di successione, oltre che di quanto previsto all'art. 6.
- 5)** Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi, l'attività deve essere ripresa entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

## **Art. 13 - Installazione di giochi leciti in esercizi diversi**

- 1)** E' consentita l'installazione di apparecchi da gioco presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché presso complessi turistici alberghieri, discoteche e simili.

- 2) E' ammessa, altresì, la collocazione di apparecchi da gioco nei locali di pubblico spettacolo a condizione che non intralcino il flusso ed il deflusso degli spettatori e che siano utilizzabili solo da parte di coloro che sono muniti di regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.
- 3) L'installazione dei giochi è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previa istanza del titolare dell'attività principale.
- 4) L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.
- 5) Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati, in cui è esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.
- 6) La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco, rilasciata per le attività di cui al primo comma, decade in caso di cessazione dell'attività principale.
- 7) Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.
- 8) E' consentita l'installazione fino ad un massimo di n. 4 apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo nei locali sotto elencati:
- pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande compresi gli esercizi autorizzati temporaneamente,
  - alberghi ed altre strutture ricettive,
  - locali adibiti a pubblici spettacoli e trattenimenti,
  - circoli privati,
  - esercizi commerciali al minuto,
  - tabaccherie.
- 9) Ai fini dell'installazione dei giochi occorre presentare domanda, valida ai sensi dell'art. 86 del t.u. come modificato dall'art. 37 della L. 388/00, con allegato:
- l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi,
  - nulla-osta dell'amministrazione finanziaria,
  - per locali con capienza superiore a 100 persone: il certificato di prevenzione incendi;
  - la pianta dei locali al fine di accertare il rispetto dei criteri di sorvegliabilità.
- 10) Il numero dei giochi autorizzati rappresenta prescrizione speciale ex art. 9 T.U.L.P.S..

#### **Art. 14 - Obblighi del titolare di sala giochi, di sala biliardi e di licenza per giochi leciti anche all'interno di circoli privati**

- 1) L'esercente **ha l'obbligo** di:
- a) frequentare un apposito corso sui rischi del gioco in denaro predisposto, in accordo con il Comune, dalle competenti autorità sanitarie prima dell'apertura dell'esercizio o entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento nel caso l'esercizio sia già attivo;
  - b) impedire adottando strategie di comprovata efficacia l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18; ove la messa in atto di tali strategie non sia concretamente praticabile (ad esempio laddove si ipotizzi l'installazione di distributori automatici non presidiati costantemente da un adulto), l'installazione stessa è da intendersi proibita.
  - c) tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:
    - la licenza d'esercizio;
    - la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Comune;
    - la riproduzione degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 176, 181 e 186 del R.D.. 635/1940;
    - la tariffa dei prezzi praticati;
    - il regolamento di ciascun gioco.
- 2) L'esercente, oltre al rispetto delle normativa vigente in materia di giochi, **ha l'obbligo**:
- di rispettare l'orario fissato dal Comune con ordinanza sindacale,

- di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini,
  - di attenersi alle prescrizioni indicate sulla licenza d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità,
  - apporre agli ingressi dei locali e sugli apparecchi da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di abuso e dipendenza nonché alcuni numeri di pubblica utilità per l'assistenza e la cura delle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune e predisposto di concerto con le competenti autorità sanitarie,
  - di non pubblicizzare con insegne, cartelli o altro, l'attività di somministrazione svolta presso l'esercizio.
- 3)** L'esercente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, salvo che non si tratti della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia.

### **Art. 15 - Orari delle sale giochi, delle sale biliardi e di funzionamento degli apparecchi da gioco**

- 1)** La fascia oraria di apertura delle sale giochi e delle sale biliardi è fissata dal comune con apposita ordinanza.
- L'Amministrazione comunale, qualora lo ritenga opportuno per la salvaguardia dell'ordine pubblico e per la tutela dei cittadini, può inoltre adottare provvedimenti che limitano l'utilizzo degli apparecchi da gioco individuando una fascia d'uso dalle h. 14,00 alle h. 22,00 e prevedendo che oltre tale orario tali apparecchi vengano disattivati, così pure per l'uso degli apparecchi VLT, comma 6 lettera b) articolo 110 TULPS, potenzialmente più atti ad indurre dipendenza da gioco, possa essere limitato a 3 giorni settimanali negli orari compresi tra le 16,00 e le 20,00.
- 2)** L'ordinanza sindacale potrà prevedere la disciplina di ulteriore riduzione degli orari per quelle sale da gioco in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente Codice della Strada e dalle normative di riferimento.
- 3)** E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura e rispettare l'orario indicato nonché l'eventuale chiusura infrasettimanale, previa comunicazione al Comune. Ogni variazione dovrà essere nota nelle stesse forme.
- 4)** Gli apparecchi da gioco, installati in strutture diverse dalle sale giochi, possono essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura delle attività principali.

### **Art. 16 - Sospensione volontaria dell'attività**

- 1)** Il titolare della licenza di sala giochi o di sala biliardi può sospendere l'attività per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore.
- 2)** Se la chiusura si protrae per oltre otto giorni occorre inviare preventivamente una comunicazione scritta al Sindaco.

### **Art. 17 - Approvazione del modello di vetrofania**

- 1)** Con deliberazione della Giunta Comunale verrà approvato il modello di vetrofania previsto nel presente regolamento all'articolo 14, comma 2.
- 2)** L'Ufficio Attività Economiche e Produttive provvederà a consegnare agli esercenti titolari di autorizzazioni per video giochi e per sale giochi, il modello di vetrofania approvato dalla Giunta

Comunale, unitamente a copia del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla consegna del prototipo, ogni esercente interessato sarà tenuto ad apporre le vetrofanie, conformi al modello approvato, all'ingresso del proprio esercizio e su ciascun apparecchio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 19.

### **Art. 18 - Norme transitorie**

**1)** Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento sarà perseguito in occasione di ristrutturazioni dell'immobile ed in occasione di subingressi, per acquisto d'azienda, con modifiche alle strutture o ai locali, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2.

### **Art. 19 - Vigilanza e Sanzioni**

**1)** La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco, sale da biliardo e apparecchi da gioco in generale è di competenza della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.

**2)** Il Dirigente del settore ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

**3)** Fermo il rimando dell'apparato sanzionatorio delle disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate di seguito:

a. Sanzione amministrativa pecuniaria, da € 50 a €300, applicata ai sensi del capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689.

b. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, nei casi di violazione degli artt. 3, 4, 5 per un periodo da 1 a 90 giorni, nel caso in cui - nell'arco di un quinquennio - venga violata la stessa norma per due volte oppure vengano violate norme diverse per tre volte.

**4)** Nel caso in cui un esercizio di quelli indicati dall'art. 13 installa un numero di giochi leciti superiori a quattro, si considera sala giochi abusiva. Se invece installa un numero di giochi inferiore a quattro ma diverso da quello autorizzato, si considera una prescrizione violata (art. 9 T.U.L.P.S.).

**5)** È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

**6)** Con Delibera la Giunta Comunale, in data 12/2/2009, n. 27, ha determinato i criteri per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione previsti dall'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S. alla quale si rimanda per detta applicazione. <sup>(1)</sup>

Note:

1) Testo riportato nella parte ultima delle normative di riferimento.

### **Art. 20 - Revoca, sospensione e decadenza della licenza**

**1)** La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

- Per ripetuta inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
- Per accertato superamento, da parte dei competenti organi di controllo, dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- Per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;

- Per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco;
  - Nel caso in cui venga accertata violazione sul numero di apparecchi collocati all'interno dell'esercizio, applicata secondo quanto previsto dalla delibera Giunta Comunale n. 27 del 12/2/2009.
- 2)** Se dall'esercizio dell'attività dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.
- 3)** In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3, è prevista la revoca della licenza con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente.
- 4)** Oltre ad altri casi previsti dalla normativa vigente, la licenza viene revocata:
- abuso del titolare (art. 10 del T.U.L.P.S.);
  - per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 30 giorni;
  - chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad otto giorni, senza aver avvisato il Comune (art. 99 del T.U.L.P.S.);
  - sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 180 giorni, salvo casi di forza maggiore (art. 99 del T.U.L.P.S.)
  - qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S., indicati alle lettere a) e b) del comma 17° dell'art. 6;
  - mancato inizio dell'attività entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore;
  - su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del T.U.L.P.S.).

## **Art. 21 - Norme finali – Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1)** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purchè compatibili.
- 2)** Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 3)** È abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

=\*=\*=\*=\*=



## Normativa di riferimento

### R.D. 18-6-1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

#### ART. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

#### ART. 92.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

#### ART. 110.

(articolo così sostituito dall'art. 22, comma 3, della legge 27/12/2002, n. 289)

1. (comma sostituito dall'art. 1, c. 541, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere altresì esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. (comma sostituito dall'art. 1, c. 541, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, ovvero limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. (comma così modificato dall'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. (comma:

- modificato dall'art. 39, c. 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;

- sostituito dall'art. 2, c. 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) (Lettera:

- modificata dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;

- modificata dall'art. 1, c. 282, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, c. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiore al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

a-bis) Lettera inserita dall'art. 1, c. 282, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta dei giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) (lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. (comma inserito dall'art. 39, comma 7-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi così modificata dall'art. 4, c. 195, della L. 24 dicembre 2003, n. 350) Gli apparecchi congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione riapplica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. (comma inserito dall'art. 1, c. 542, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. (Comma:  
- sostituito dall'art. 1, c. 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
- sostituito dall'art. 1, c. 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e dalle prescrizioni indicate dai commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) (lettera così modificata dall'art. 15-bis, c. 2 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di violazione di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli di cui al comma 6 cernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis.) (comma inserito dall'art. 1, c. 544, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti, alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. (comma inserito dall'art. 1, c. 544, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. (comma inserito dall'art. 1, c. 544, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. (comma sostituito dall'art. 1, c. 545, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. (comma sostituito dall'art. 1, c. 546, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DECRETO 27 ottobre 2003**

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, LETTERA B) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (T.U.L.P.S.), CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI PRESSO ESERCIZI PUBBLICI, CIRCOLI PRIVATI E PUNTI DI RACCOLTA DI ALTRI GIOCHI AUTORIZZATI.  
(GU n. 255 del 3-11-2003)

IL DIRETTORE GENERALE  
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  
di concerto con  
IL CAPO DELLA POLIZIA  
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento

alle diverse tipologie, nonchè le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'Autorità di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui installazione è consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso;

Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirezionale previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri applicativi: dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell'attività svolta o, se più d'una, di quella prevalente; ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonchè di rispetto delle attività di culto; opportunità, infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonchè le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.

2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonchè i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:

- a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
- d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
- f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

Art. 2.

Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

6. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.

3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110,

commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.

4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate.

5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

#### Art. 4. Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.

2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

D.M. 18 gennaio 2007  
(G.U. 2/2/2007 n. 27)

#### INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMII 6 E 7, DEL T.U.L.P.S. CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI PER LA RACCOLTA DI GIOCO PRESSO PUNTI DI VENDITA AVENTI COME ATTIVITÀ PRINCIPALE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO PUBBLICI.

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione e definizioni

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito, TULPS) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.

2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S.:

- agenzie di scommessa ed altri punti vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
- sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

#### Art. 2

##### Numero massimo di apparecchi installabili

1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del TULPS ogni cinque metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del TULPS ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

#### Art. 3

##### Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentano vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.

Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:

- la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
- il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
- la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per il punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.

#### DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 12/2/2009

.....

#### DELIBERA

A. Di integrare i disposti della precedente deliberazione n. 86 del 17/05/2007, relativamente alla sanzione amministrativa accessoria, per sospensione della licenza o dell'autorizzazione del pubblico esercizio, nel seguente modo:

1. alla prima violazione "un giorno di chiusura per ogni apparecchio non correttamente installato o dichiarato illecito";
2. alla seconda violazione "due giorni di chiusura consecutivi per ogni apparecchio non correttamente installato o dichiarato illecito";
3. alla terza violazione "quattro giorni consecutivi per ogni apparecchio non correttamente installato o dichiarato illecito";
4. alla quarta violazione 30 giorni di chiusura consecutivi;
5. alla quinta violazione revoca dell'autorizzazione/licenza

salvo diverse disposizioni impartite da organi/enti superiori.

B. Di dare atto che la sospensione della licenza, di cui alla precedente lettera A., punti 1,2,3, potrà essere disposta per un termine di 30 giorni consecutivi (termine previsto normativa vigente).

.....

#### **Art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011"**

Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente al gioco compulsivo.

È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

==o==o==o==

**“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”.**

**36)APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER SALE BILIARDO, SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.**

**PRESIDENTE:**assessore. Prego. Assessore. Assessore? Prego.

**DEMARCHI:**si, grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare gli uffici per il lavoro che hanno svolto nella predisposizione di questo regolamento, questa è un'ennesima dimostrazione di come un ente pubblico può creare delle economie e quindi all'interno dei propri uffici predisporre un regolamento senza dover dare degli incarichi esterni. Le motivazioni che hanno portato...successivamente forse. Sì.

**PRESIDENTE:**prima l'assessore e poi il presidente.

**DEMARCHI:**ok. Le motivazioni che hanno portato a predisporre alle esigenze di questo regolamento sono state dettate da un aumento presso gli uffici di interessamento da parte di cittadini nell'apertura di sale da gioco e quindi a fatto si che nascesse questa esigenza di mettere delle regole, mettere delle regole in qualche modo creando un equilibrio tra quella che è la libera imprenditoria e le regole stesse del gioco senza reprimere il gioco di per se ma fissando delle regole e nel contempo farle rispettare ed educare al gioco, adottare quindi delle soluzioni equilibrate che possano contemperare lo svolgimento del gioco con la presenza sul territorio di luoghi sensibili quindi luoghi frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili quali anziani, minori in particolare quindi detto questo si è voluto tenere conto di due aspetti fondamentali quindi la libertà di scegliere la propria attività economica quindi la libera imprenditoria e nello stesso tempo quindi il secondo aspetto, la sicurezza per le categorie sociali più sensibili e quindi più deboli. E' chiaro che il problema è un problema complesso, il problema del gioco è un problema che non intendiamo risolvere con questo regolamento, è ovvio, è un caso sociale, è un problema sociale e cerchiamo di porre alcuni paletti perché se pensiamo che per il 2011 si prevede che il mercato italiano dei giochi on line dovrebbe valere circa 6.000.000.000,00 di euro quindi ha delle proporzioni assolutamente enormi, soprattutto si rileva che nel gioco c'è stato un incremento nel gioco d'azzardo nei giovani.

**PRESIDENTE:**scusate ma insomma guardatevi un po' intorno, ci sono tutti che parlano e l'assessore espone. Non capisco. Prego assessore.

**DEMARCHI:**si, grazie, dicevo che soprattutto si rileva un incremento del gioco d'azzardo nei giovani e nei disoccupati e si sa che per quanto riguarda la disoccupazione nel momento in cui cresce il tasso di disoccupazione il rischio di incorrere in quelli che sono i fenomeni che orbitano nel gioco d'azzardo e quindi i così detti cravattari è un rischio che diventa quasi certo. Per quanto riguarda i giovani, la tutela dei giovani si sa che anche qui c'è un incremento da parte dei giovani al gioco d'azzardo, al gioco on line e questo, ehm, avviene perché? Da parte dei giovani per i motivi più svariati e anche qui si corre il rischio che per la noia, per sfidare la sorte, per i motivi più svariati si possa in qualche modo rientrare e avere la necessità anche qui di questi soggetti dei presta soldi di diventare poi un problema di carattere sociale. Si è oramai catalogato e definito come il gioco d'azzardo rientri fra quelle che sono le sfere della patologia di dipendenze senza droga, queste è una delle considerazioni, è una delle definizioni che oramai vengono così definite e nella commissione, nelle commissioni perché più di una commissione si è dedicata nel perfezionare questo regolamento accogliendo anche quelli che erano i suggerimenti da parte delle associazioni di categoria e da parte anche dei commissari nel ragionare e nel cercare di condividere un regolamento così come viene presentato questa sera. Io, ehm, evidenzio anche ulteriori precisazioni che sono nate nell'ultima commissione, in particolare questo perché possa essere data una lettura corretta del testo, in particolare direi a pag. 6 all'art. 6 è stato introdotto, è stato precisato ulteriormente in quale comma si precisa la definizione di somministrazione, in quale percentuale e in quale comma e quindi è stato precisato al comma 7°. Per quanto riguarda l'art. 13 è stato aggiunto anche al punto 8 è stato aggiunto “i circoli”, anche questa era una delle precisazioni che è nata in commissione quindi per far chiarezza fra coloro che non rientrano in questo regolamento ci sono appunto i circoli, ecco, quindi preciso, tendo a sottolineare che questo regolamento è soltanto per le sale da gioco e quindi non rientra per quelle che sono le altre, le altre attività, ehm, così di diverso tipo. Un'altra, l'ultima

precisazione che è stata fatta proprio per maggior chiarezza è all'art. 15 in cui originariamente si intendeva, ehm, indicare ovunque quindi i giochi, gli apparecchi da gioco ovunque installati, è stato cassato questo "ovunque installati" questo proprio per precisare ulteriormente che si tratta esclusivamente di sale da gioco, qui in questo art. 15 precisiamo quelli che sono gli orari, gli orari delle sale da gioco. Certo che potevamo magari fare un regolamento che potesse essere più restrittivo o meno, in commissione sono nate anche due linee di pensiero, qualcuno voleva restringere ulteriormente quelli che sono i campi d'azione del regolamento, altri invece volevano magari tenere le maglie un po' più larghe e nella stesura noi abbiamo cercato di creare un giusto equilibrio come dicevo prima tra quello che è il libero mercato e quella che è la difesa, quella che è la difesa dei soggetti più deboli; questo è il regolamento e mi auguro che possa essere approvato all'unanimità.

**PRESIDENTE:**interventi? Ah sì, chiedo scusa, dovevo dare la parola al consigliere De Luca presidente della commissione. Chiedo scusa.

**DE LUCA:**la delibera è stata portata per ben due volte in commissione al commercio, si è discusso di tutte le problematiche che ha appena elencato l'assessore ma principalmente poi si è concordato enormemente che il Comune ha necessità di dotarsi di un regolamento per quanto riguarda le sale da gioco indipendentemente con tutti i distinguo ma la necessità sicuramente sì. Grazie.

**PRESIDENTE:**consigliere Sanfilippo. Prego.

**SANFILIPPO:**sì. Anche noi abbiamo assistito in commissione l'evolversi del regolamento e abbiamo discusso e ne apprezziamo il significato nel senso che è importante fare un regolamento, volevo solo informare gli altri consiglieri su cosa ci mettiamo in casa perché praticamente da un rapporto del dipartimento patologie delle dipendenze dell'Asl To3 di Torino vengono fuori alcune considerazioni rispetto al gioco, ne leggo alcune. Il gioco che costituisce per molti un semplice strumento di piacere legato ad alcuni momenti della vita per altri può diventare una malattia caratterizzata da dipendenza e da importanti problemi psicologici oltre che da risvolti dannosi a livello economico, lavorativo, sociale, familiare e relazionale. Perdere denaro al gioco può spesso innescare una coazione al gioco motivata dall'esigenza di recuperare il denaro perso; molti giocatori problematici ritornano regolarmente a giocare per tentare di recuperare il denaro perso, questa modalità può portare il giocatore ad investire quantità di denaro sempre maggiori per rifarsi delle perdite subite con il rischio di ritrovarsi a registrare perdite di denaro sempre maggiore. Per quanto riguarda i giovani, gli studenti coinvolti in vari comportamenti a rischio come ad esempio l'uso e l'abuso di sostanze psicoattive legali e illegali, l'essere coinvolti in rapporti sessuali non protetti, l'aver avuto guai con la Polizia o l'aver speso più di 50,00 euro la settimana senza il controllo dei genitori hanno una maggior probabilità di essere giocatori. Un'associazione positiva con il gioco si rileva anche per ciò che concerne attività sedentaria nel tempo libero come spesso giocare con il pc, navigare spesso in internet o stare davanti alla tv più di quattro ore al giorno. Leggere spesso libri per piacere ed avere degli hobby sono invece caratteristiche che non si associano all'aver giocato, sono inoltre protettive rispetto al comportamento in studio e l'aver cura di oggetti, animali e persone, nell'essere soddisfatto di se e della propria situazione finanziaria, nonché del proprio rapporto con i genitori i quali esercitano un certo controllo nei confronti del figlio. Il ritratto di un giocatore con profili da rischio moderato a grave, illustra un individuo giovane tra i 15 e i 24 anni che vive con la famiglia li origina da solo con a carico un figlio di sesso maschile con un livello d'istruzione medio-basso e spesso non ha un lavoro fisso oppure è occupato come operaio o artigiano. Tra gli adolescenti gli studenti che hanno avuto nel passato comportamenti a rischio per la propria persona come l'essere stati coinvolti in risse, l'aver avuto incidenti, l'aver avuto problemi legali, l'aver avuto esperienze sessuali a rischio risultano avere una maggiore propensione a sviluppare una dipendenza dal gioco, di contro, coloro che della propria persona si prendono cura partecipando spesso ad attività sportiva, leggendo libri per piacere, praticando hobby prendendosi cura della casa o degli animali domestici evidenziano un minor rischio di diventare giocatori problematici. Con questo voglio dire che ci mettiamo in cassa probabilmente un problema che si ripercuoterà sul sociale, cioè le case da gioco sono spesso sede di problemi che hanno soprattutto come individui che le subiscono, già classi svantaggiate nella società, per questo ci riserviamo di proporre alcuni emendamenti che possono inasprire il regolamento, appunto, nonostante tutto lo apprezziamo e voteremo questa sera favorevolmente.

**PRESIDENTE:**consigliere Capogna. Prego.

**CAPOGNA:**sì. Alcune considerazioni, in qualche modo posso anche capire lo spirito che ha portato

l'Amministrazione comunale e l'assessore a presentare questo documento, chiaramente sta diventando solo una piaga sociale il gioco causa di diverse patologie così come illustrava il consigliere Sanfilippo e dobbiamo dire che però piaghe ce ne sono un sacco: il tabagismo, l'alcolismo, no? Per cui di fatto ci sono tutta una serie di situazioni che mettono seriamente a repentaglio la vita delle persone (giovani, meno giovani) però, come dire? Con questi provvedimenti sollecitati assessore, mi sembra che questo tipo di provvedimento negli ultimi mesi sia stato portato a Moncalieri, a Collegno e mi sembra che l'Asl stia di fatto sollecitando i comuni a prendere questi tipi di provvedimenti restrittivi ma dal mio punto di vista, come dire? Non so, mi sembra quasi una forma di bigottismo, no? Che ritorna rispetto la libera scelta delle singole persone, no? Uno, come dire? L'importante è che sia consapevole di quello che accade ma il fatto di andare a prevedere tutta una serie di paletti non lo so, ecco, come dire? E' un modo secondo me che, come dire? Sì, può essere un minimo deterrente ma non lo so, mi sembra veramente un tentativo di limitare le azioni su delle questioni che, come dire? Che ci riguardano più da vicino in alcuni momenti, guarda caso questo regolamento viene fuori, esplose nel momento in cui sappiamo che aprirà una sala giochi a ridosso nella zona stadio Delle Alpi e allora ci sono tutta una serie di provvedimenti che a tempo vengono portati ma qual è l'incidenza rispetto questo tipo di situazioni? I bar hanno tutti quante? Quattro massimo? A seconda delle metrature di queste macchinette, no? Vediamo le code rispetto gli abituali utilizzatori di queste macchinette e io credo che una cosa seria che l'Amministrazione dovrebbe fare al di là di andare a limitare le fasce orarie è quella di effettuare i controlli e allora la normativa è precisa: sotto i 14 anni non possono entrare, fino i 16 anni possono entrare e non possono giocare allora noi dobbiamo garantire il controllo, andare a fare questi provvedimenti secondo me sono delle gocce nell'acqua ma che di fatto se non sono collegati a strumenti di controllo perdono la ragione di esistere per cui io, come dire? La vedo come un modo di lavarsi la coscienza, no? Un po' pilatesca così come pilatesco, presidente è l'atteggiamento che abbiamo tenuto questa sera sulla vicenda Deimer-Berger perché questa Amministrazione rispetto questo problema era a conoscenza di quello che stava accadendo e non ha avuto il coraggio di prendere posizione e così non riesce a governare le questioni, le fa esplodere e poi quando sono esplose chiaramente andare a trovare delle soluzioni diventa molto complicato, molto complicato e allora al di là io non voglio entrare di chi ha ragione o chi ha torto ma rispetto questa vicenda si sapeva che c'erano delle criticità, non si è voluto affrontare la questione e lo scontro è diventato ingestibile, lo ripeto, da un lato...

**PRESIDENTE:** va bene, lei è scorretto ma su queste criticità...

**CAPOGNA:** eh sì presidente così com'è scorretto al pari come lei. Non aveva dubbi? Quando eravamo insieme però ero correttissimo, eh presidente.

**PRESIDENTE:** no, no, no, assolutamente.

**CAPOGNA:** ok. No, glielo ricordo che eravamo seduti insieme cinque anni fa.

**PRESIDENTE:** allora su questo argomento...

**CAPOGNA:** no, non si preoccupi.

**PRESIDENTE:** ...ha da dire altro?

**CAPOGNA:** sì, ho da dire a conclusione perché ha un collegamento.

**PRESIDENTE:** ecco, allora concluda.

**CAPOGNA:** dato che le cose che non vi piacciono non volete sentirvele dire ma visto che tra di voi non ve le dite...

**PRESIDENTE:** consigliere Capogna, non lo dica a me perché io faccio il presidente del consiglio, eh.

**CAPOGNA:** ...ve le dico io perché su questa vicenda allora qualcuno cerando di dare un contributo al Sindaco Catania, a questa Amministrazione e alla città, come dire? Ha usato la vicenda Deimer-Berger...

**PRESIDENTE:** ancora?

**CAPOGNA:** ...come appiglio per cercare di scaricare Berger.

**PRESIDENTE:** non ne possiamo parlare, abbiamo chiuso, abbiamo chiuso quest'anno e non è questo il caso, eh.

**CAPOGNA:** adesso il rischio concreto è quello che andiamo incontro ad una causa di lavoro e chi la paga presidente?

**PRESIDENTE:** ok, va bene.



**CAPOGNA:**la paghiamo di nuovo i cittadini com'è avvenuto con Ravina? 100.000,00 euro? Perché non si ha avuto il coraggio di affrontare questa vicenda o di governarla?

**PRESIDENTE:**consigliere Capogna, io non ho detto che questo non può essere argomento di discussione, non è in questo momento il caso, tutto qua poi cercate voi i modi per parlarne quanto e come volete.

**CAPOGNA:**no, comunque sostanzialmente questa vicenda e questo provvedimento mi sembra che così come nella vicende Deimer-Berger, come dire? Assuma dei connotati pilateschi per cui ce ne laviamo le mani, ci mettiamo a posto la coscienza ma io credo che invece un'Amministrazione comunale dovrebbe avere, come dire? Gli strumenti o dotarsi degli strumenti, organizzarsi in modo tale da, come dire? Impedire che i soggetti sensibili si rechino nei luoghi sensibili, no? Perché quanti ce ne sono luoghi così detti sensibili? Nella città ci sono bar che hanno queste macchinette che sono una fonte di reddito fondamentale regolamentate dalla normativa e allora noi piuttosto che andare a limitare dalle 10,00 alle 14,00 queste cose allora facciamo in modo che andiamo a controllare quali sono gli abituali frequentatori di questi locali perché tanto noi possiamo mettere la limitazione alle 14,00 ma se poi in quei locali ci continueranno andare i ragazzini allora andiamo, magari sanzioniamo anche i gestori dei locali, incominciamo a fare i tabacchini. Tutto qua. Grazie.

**PRESIDENTE:**consigliere Tinozzi. Prego.

**TINOZZI:**mah, io credo l'ho già detto in commissione, credo che siamo un paese straordinario dove l'ipocrisia a volte tocca alcuni elementi che veramente ci dovrebbe far vergognare nel momento in cui ci sediamo ad amministrare una città, vanno bene tutti i regolamenti Umberto, vanno bene tutte le normative che si vogliono che comunque bisognerebbe applicare e io vi do alcuni dati perché credo sia opportuno che lo sapete. A Venaria ci sono 18 tabacchini, 18 autorizzazioni del monopolio, a Venaria si fuma con una media di circa 10.000,00 euro la settimana, 10.000,00 euro la settimana fate due conti riportando magari a Città Marcato che è un centro commerciale, il tabacchino farà 20-30.000,00 euro la settimana di levata, si fuma 18-190.000,00 euro di tabacco, sapete cosa c'è scritto sulle sigarette, no? Sulle sigarette c'è scritto il fumo nuoce gravemente alla salute, chiedi al tuo medico come smettere poi viene il dottore e compra due pacchetti di sigarette e dice lascia stare quello che c'è scritto, che te ne frega? Si grattano circa 400.000,00 euro di gratta e vinci, si gioca al SuperEnalotto circa 100.000,00 euro e forse più, stiamo parlando di settimana, eh e non dimenticate che in questi giorni è uscito un gioco che è molto più pericoloso delle macchinette dei videogiochi, il Dieci e Lotto dov'è più facile vincere che giocare: ogni cinque minuti c'è un'estrazione. Si è spostato il gioco delle macchinette assessore perché la gente sulle macchinette ha capito che comunque può vincere il 75% e sul Dieci e Lotto ogni minuto, ogni cinque minuti ad estrazione fate due conti, giocando 1,00 euro per circa dodici estrazioni perché cinque minuti equivalgono a 60, ogni persona che decide di investire 1,00 euro sul Dieci e Lotto ogni ora gioca 12,00 euro se gioca 1,00 euro. Perché dico che l'ipocrisia tocca un livello? Ma non dico a questo consiglio comunale, mi riferisco per esempio a quei consigli comunali sensibili così come dicevi tu Sanfilippo, di Collegno che ha limitato il gioco dalle 14,00 alle 20,00, da Settimo che ha limitato con questa campagna propagandistica poi i giocatori che sono abituati a giocare a Collegno dato che Collegno confina con Torino e con Grugliasco, prendono la macchina e vanno a giocare a Grugliasco oppure vanno a giocare a Torino. Il problema l'ha centrato Capogna cioè bisogna smetterla di fare gli ipocriti perché poi assessore basta recarsi presso gli uffici e conoscere il meccanismo che ci tocca tutti da vicino. Nel momento in cui nel mio locale che è un locale serio così come credo che siano tutti seri i locali di Venaria, io non ho mai fatto giocare ragazzini inferiori i 16 anni. Alla macchinetta delle sigarette non ho mai venduto le sigarette sotto i 16 anni perché c'è la tessera e bisogna inserire la tessera, il problema è il controllo: chi è che controlla quando si inserisce la tessera ad un ragazzo inferiore i 14 anni e va a prendere le sigarette oppure il papà che parte e manda il figlio a prendere le sigarette? Questo per dirvi che non è la sensibilità mia o di chi è consigliere comunale che si inventa queste normative: o lo Stato decide di non incassare questi soldi e allora non si gioca alle macchinette, non si va nei casinò ma se vi recate in Francia (Mentone, Joanne le Pan, Monaco, Nizza), trovate un casinò ogni 5 chilometri ad ogni paese e c'è una normativa quasi che stavamo andando per sviluppare iniziative di carattere diverso, dove ci sono le terme tutti chiedono di mettere il casinò, ve lo siete chiesto il perché? A me poi viene da ridere quando di si dice la sensibilità ma sapete chi ha fatto la terza estrazione? Veltroni. Ha creato la terza estrazione perché al Lotto una volta si giocava al sabato

poi si giocava al martedì poi giochiamo il martedì il giovedì e il sabato per sensibilizzare quelli che volevano andare a pagare e noi abbiamo pagato la Reggia con una parte di quei fondi della terza estrazione per un periodo di tempo quindi per questo dico facciamo tutti i regolamenti che vogliamo ma limitare la libertà di...

**PRESIDENTE:**consigliere Tinozzi, concluda.

**TINOZZI:**concludo. Limitare la libertà di ognuno di noi di poter fare quello che ritiene più giusto fare io credo che non tocchi a noi consiglieri comunali, è nel senso di chi si reca nei locali pubblici e di chi si reca...cioè, quanti padri di famiglia si fermano, presidente vicino allo stadio Delle Alpi dove ci sono le signorine che passeggiano? Facciamo anche forse un'ordinanza per quelle cose.

**PRESIDENTE:**grazie consigliere Tinozzi.

**TINOZZI:**concludo presidente. Quindi io credo che l'ipocrisia stia toccando un modello alto poi ognuno di noi deve fare quello che ritiene più giusto però non ci vergogniamo presidente e concludo e limitiamo quelli che sono gli oggetti senza dimenticare che nell'ambito di questa realtà vivono tante famiglie, ci sono tanti lavoratori e la stessa cosa forse quel documento che gli è stato dato perché ci cita come persone rispetto alla variante 15; io gli ho dato un documento, se può allegarlo, concludo presidente, concludo, se può allegare quel documento che hanno messo in mezzo a tutta Venaria dove citano i mafiosi o gli amici del Sindaco visto che abbiamo inviato un documento alla Procura della Repubblica, se puoi inviare anche quest'altro alla Procura della Repubblica...

**PRESIDENTE:**va bene.

**TINOZZI:**...perché parliamo delle macchinette e poi i cittadini hanno un concetto diverso...

**PRESIDENTE:**grazie consigliere Tinozzi.

**TINOZZI:**...di quella che è la politica.

**PRESIDENTE:**grazie. Consigliere Picatti. Prego.

**PICATTI:**grazie. Bé, questo è un argomento che a molti sta a cuore a quanto vedo ma si parla anche molto di ipocrisia, ipocrisia potrebbe essere anche quando si tratta magari di dare libertà a far si che ci siano un sacco di sale giochi che nascono sul territorio e poi ci si accorge come ha elencato molto bene il consigliere Sanfilippo che queste sale giochi creano dipendenza, no? Diventa un aspetto sociale molto delicato dove come ha detto più articolatamente Sanfilippo, il consigliere Sanfilippo ma che ha l'assessore stesso elencato quelli che sono gli aspetti critici di questa situazione allora ci si chiede perché magari in quel momento non si fa un regolamento per tutelare i soggetti socialmente deboli verso questo gioco, bé allora bisogna capire dove sta l'equilibrio dell'ipocrisia perché se non c'è in un regolamento poi lo si chiede. Credo che come ha elencato qualche consigliere davvero i problemi sociali sono tanti e non c'è solo la dipendenza del gioco, c'è la dipendenza del fumo, il tabagismo, l'alcolismo e quant'altro e credo che siano gravi problemi sociali e sono tutti problemi sociali che lo Stato in qualche modo dà libera scelta e li tutela, li regola in qualche modo perché consente la vendita, la distribuzione e il fatto di giocare, è lo Stato che ne ha guadagno in questo caso, bé allora a questo punto se in certi casi non si può far niente a livello comunale perché a questo punto davvero chiudiamo anche le tabaccherie e i par perché creano dipendenze però non c'è un regolamento e non possiamo farlo a meno che il regolamento del commercio non preveda che, penso di sì, ogni ics metri non si possano costruire cioè aprire dei bar o delle tabaccherie, in questo caso invece c'è la possibilità di regolamentare le sale giochi con regolamento, un regolamento che in qualche modo nei vari passaggi di commissione sono state ristrette queste cose, ad esempio i metri in cui possono nascere cioè possono essere aperte delle sale gioco che sono minimo 500 metri dalle scuole e tra la sala giochi, se noi pensiamo anche a questo possiamo vedere anche ad occhio, no? Sul territorio nostro se noi mettiamo una sala giochi ogni 500 metri quante ne potrebbero sorgere? A parte il fatto che credo non ce ne siano, non c'è la volontà di aprirle o almeno non ho visto il proliferare di sale giochi però a questo punto credo che un regolamento serva, certo che dietro ogni regolamento i controlli, ecco, i controlli se vengono fatti devono essere fatti ma devono essere fatti su che cosa? Sulla base di un regolamento, se non esiste un regolamento il controllo non può essere fatto, è un cane che si morde la coda allora questo io la chiamo ipocrisia, chiedere i controlli che giustamente ci devono essere perché c'è sempre qualcuno che se ne approfitta ma senza il regolamento il controllo non può esserci per cui bene ha fatto la Giunta o gli uffici competenti a stilare un regolamento che tuteli in qualche modo le fasce deboli, le fasce sociali più deboli: coloro che non si rendono conto anche seppur bisogna dare la libertà democratica di giocare che in quel

momento sono dipendenti ma, bisogna anche in qualche modo in tempo di crisi tutelare cioè cercare di dare della possibilità a chi lo vuole ad aprire queste sale di portare economia cioè fare in modo che si aprano degli esercizi e di possa in qualche modo guadagnare, per tanto l'ipocrisia come dicevo prima bisogna anche vedere da che parte fa, se si fa una cosa c'è l'ipocrisia dall'altra se si opta per la libertà diventa ipocrita se no si fa un regolamento quando si vede che ci sono molte persone che ricadono in questo tipo di vizio.

**PRESIDENTE:**consigliere Sanfilippo, le do la parola se parla a nome del gruppo perché è il secondo intervento. Ok, va bene.

**SANFILIPPO:**no. Sì, si parlava di ipocrisia, appunto l'ipocrisia c'è, è evidente, quella dello Stato, che sia di centro-destra o di centro-sinistra questo non importa perché una delle maggiori entrate ce l'ha da parte appunto del gioco, speriamo che sia d'azzardo per lo Stato e poi però non si rende conto dei costi sociali che questo gli implica perché il problema sociale del gioco sta diventando uno dei problemi che stanno superando quelli della droga, dell'alcool e del fumo quindi per quello c'è ipocrisia. Il Comune purtroppo non ha altro mezzo che inasprire, che fare dei regolamenti e inasprirli perché è evidente il danno sociale che si reca a tutti i cittadini in Italia.

**PRESIDENTE:**non ho altri iscritti, se ci sono altri interventi consigliere Alessi. Prego.

**ALESSI:**perché il consigliere non dico chi, mi ha detto che bisogna intervenire perché deve fare un emendamento altrimenti non sarei intervenuto. Bé, non si può dire molto di più di quello che si è sentito o no? No, invece sì, si può dire qualche cosa. Secondo me appunto lo Stato lo fa questo ma per motivazioni che, ecco, per capirle bisognerebbe studiarle un pochino più a fondo; dire che lo Stato ipocrita appunto che sia di destra o di sinistra mi sembra riduttivo, chiaramente il problema è stato affrontato e probabilmente si è fatto ricorso anche alle esperienze storiche (vedi proibizionismo in America) dove si era vietato appunto di comperare l'alcool, ecco, del tutto e si era verificata, come dire? Una situazione completamene diversa da quella che si desiderava quindi per dirne una e quindi probabilmente il gioco viene ammesso per analogia e in maniera, come dire? Con il tentativo di regolarla così come anche l'alcool sul quale vengono messe delle tasse enormi proprio nel tentativo di regolarla in questo modo però dietro questo, dietro quanto vado sentendo c'è sempre una preoccupazione forte che certo è più alta di quello che è il nostro compito di consiglieri comunali ma comunque c'è ed è quella della pretesa dello Stato o delle pubbliche amministrazioni di sostituire quelle che sono le naturali unità educative della umana progenie che dovrebbero essere la famiglia e dovrebbero essere in qualche modo anche, ehm, le religioni, in assenza a questo punto della famiglia e delle religioni lo Stato pretende di educare ma la cosa mi spaventa assai perché, educare su quale principio? Se andiamo nel secolo scorso il principio poteva essere quello cattolico, poteva essere quello comunista, perché no? Erano portatori di valori forti e allora si diceva questo è bene questo è male secondo un principio o un valore forte, oggi come oggi faccio molta fatica a capire su quale base o su quale principio dovrei vietare o bollare qualche cosa piuttosto che un'altra e quindi, ehm, io come liberale sono sempre molto allarmato quando la parola educare viene usata dalle pubbliche amministrazioni o dallo Stato. Se educazione dovesse essere fatta in questo caso secondo me è quella di insegnare probabilità e statistica nelle scuole a cominciare dalla giovanissima età magari insegnando anche a giocare a dadi, è un ottimo modo inculcando quindi nella testa della gente (tutta) che giocando non si può diventare ricchi assolutamente proprio come assioma generale: giocando non diventi ricco, se uno lo crede è un cretino, questa potrebbe essere una via educativa in positivo non educativa negandolo.

**PRESIDENTE:**ehm, consigliere Baietto prima di darle la parola per questo emendamento che mi ha presentato adesso ci devono essere sei firme, un quinto, sì, sì, sei firme e comunque è possibile presentare un emendamento nel corso di una discussione se è un emendamento che si riferisce ad un altro emendamento che è stato già presentato prima a meno che il Sindaco non lo faccia proprio, il Sindaco è libero. Va bé.

**BAIETTO:**adesso faccio l'intervento, giusto?

**PRESIDENTE:**sì, sì.

**BAIETTO:**faccio l'intervento così dico anche qual è lo spirito dell'emendamento che pressapoco poi è stato ripreso in parte dal consigliere Alessi cioè quello dell'educare al capire, dell'insegnare al capire che con il gioco non ci si arricchisce ma ci va la consapevolezza di quello che si va a fare e lo spirito dell'emendamento è quello di, siccome la piaga è dilagante, del puntare sull'insegnamento

scolastico però non fatto dagli insegnanti ma fatto da queste associazioni che stanno nascendo che sono molto preparate sull'argomento perché, senza nulla togliere agli insegnanti è un argomento talmente delicato che forse è meglio farlo trattare da chi nello specifico studia bene il fenomeno quindi l'emendamento poi magari ve lo leggo, va in quella direzione lì e l'intervento invece che volevo fare è in parte di principio in parte tecnico. Ho dieci minuti, vero presidente?

**PRESIDENTE:** certo. Certo.

**BAIETTO:** partirei subito dalla parte tecnica. E' vero che abbiamo discusso molto, abbiamo presentato degli emendamenti, in parte sono stati accolti, ha detto bene l'assessore, c'erano dei problemi sui metri quadri della licenza della somministrazione all'interno della sala giochi, l'hanno recepito, tutto bene tutto bene fino lì però, leggendo con attenzione riga per riga di questo documento ho trovato una parte che fa cadere gran parte, scusate il gioco di parole, dei paletti che abbiamo cercato di mettere e mi spiego, in particolare è l'art. 6, l'art. 6 che inizialmente cita l'apertura di nuove sale ed il trasferimento e va bene, al capitolo 2 le sale giochi non possono essere ubicate nell'area 1 (addensamento centro storico) e va bene, il capitolo 3 dice: i nuovi esercizi devono osservare le distanze sotto indicate rispetto alle sale gioco già esistenti e dice a) centro abitato ossia zona esterna di cui al punto 2 cioè esterna al centro storico, scusate, mi sono perso, metri 300 cioè se vogliamo andare a dare una nuova licenza nel centro abitato deve essere a 300 metri dall'altra che c'è già aperte; b) restante territorio comunale 500 metri cioè se usciamo anche dal centro abitato e andiamo nella periferia, 500 metri dall'ultima aperta più vicina però al c dice: costituiscono eccezione alle precedenti lettere a, b cioè centro abitato 300 metri e restante territorio 500 metri gli insediamenti ubicati nei centri commerciali, nei centri intermedi e nei direzionali per i quali non sono richieste distanze minime rispetto ad esercizi già esistenti. In parole povere cosa dicono queste poche righe? Dicono che mentre prima abbiamo normato il centro abitato e il restante territorio però poi se la richiesta viene effettuata per dei locali ubicati in centri commerciali, centri intermedi e direzionali le distanze cadono e questo è un problema soprattutto se lo rapportiamo al nostro territorio. Oggi mi sono fatto spiegare che cosa si intende per centro commerciale, per centro intermedio e per direzionale perché non lo sapevo o per lo meno lo sapevo solo in parte. I centri commerciali sono normati da una legge regionale, la 28 del 99 che ha 27 articoli e vanno a se, se un centro commerciale adesso non è sul territorio di Venaria però quello che apre al di là di, ehm, Via Druento chiede e autorizza una concessione a sala giochi noi non possiamo farci niente neanche fosse su Venaria perché loro normano al loro interno quanti tabaccai ci devono essere etc, sì, è così, me l'ha spiegato stamattina, me l'ha spiegato ancora la nostra incaricata: loro hanno un regolamento che va a se ma diciamo che noi su Venaria altri centri commerciali sul nostro territorio, insomma il territorio dovrebbe essere quasi scongiurato, negli intermedi invece rientrano le categorie lavanderie, studio medico, calzolaio, agenzia viaggi e tutta un'altra serie di attività che non sono riconducibili al commercio e quindi rientrano negli intermedi quindi un'ex lavanderia, un ex studio medico, un ex calzolaio, un'ex agenzia di viaggi possono diventare sala giochi in beffa, passatemi il termine alle distanze dei 300 o dei 500 metri se si tratta di centro abitato o se si tratta di zona al di fuori del centro abitato che dice restante territorio comunale, i direzionali invece che rientrano sempre nella categoria che avrebbe l'esclusione sono quelle situazioni dove oltre al commerciale ci sono gli uffici quindi ovunque ci sia un insediamento che ha sia del commerciale che degli uffici, per esempio il centro commerciale di Via Leonardo Da Vinci perché è misto, lì si bypassano le distanze dei 300 e dei 500 metri. Io ammetto di essermene accorto solo ieri, lo ammetto perché mi ha incuriosito questa dicitura allora ho voluto andare in profondità però secondo me gran parte delle limitazioni che sono state accolte vanno un po' a farsi benedire, scusatemi il termine ma io la vedo così. Ho poi chiesto ancora una cosa in commissione che non è stata accolta e capisco anche che era parecchio delicata ma fino a un certo punto perché un indirizzo comunque un'Amministrazione comunale lo deve dare ed era quello di vietare comunque le sale gioco, le sale gioco cioè quelle dalle cinque macchinette in su con un minimo di 50 ed un massimo di 250 metri quadri sotto i condomini, nessuno secondo me vorrebbe una sala giochi sotto il proprio condominio però capisco anche la difficoltà di arrivare all'accoglimento di certe richieste; ehm, detto questo che invito perché un regolamento non è il Vangelo, può sempre essere, come dire? Prego? Emendato, revisionato, rivisto etc, chiedo di fare una riflessione su questi tre aspetti del direzionale, dell'intermedio e del centro commerciale perché penso che nella nostra città ci siano svariati casi di questo tipo che potrebbero favorire diciamo

un'apertura esagerata di questo tipo di attività perché mi è parsa comunque abbastanza chiara la maggioranza per quanto riguarda la maggioranza dei membri che compongono la commissione, la volontà di tenere il più a freno possibile l'espansione possibile di queste sale giochi che come ha detto prima il consigliere Sanfilippo il gioco purtroppo è una piaga in continua espansione quindi io vi chiedo di accogliere questo emendamento perché se mancano tre firme sono sicuro di trovarle abbastanza velocemente anche perché una è di un consigliere comunale della Lega che era fuori nel momento in cui io ho presentato, ho scritto quell'emendamento che va nella direzione secondo me molto importante che è quella di fare entrare nelle scuole delle persone esperte che spieghino bene in maniera approfondita questo fenomeno, forse è la cosa più importante che si possa fare ancora al di là ma non perché l'ho fatto io perché non l'ho mica inventato io, eh, al di là ancora del regolamento è forse il tipo di prevenzione più importante oltre quella che si può fare in famiglia presso i propri figli etc etc però mandare lì qualcuno che veramente conosce il problema che sa spiegare, a me è successo per altri casi, un conto è quello che leggi sui libri e riferisci tu che non sei, come dire? Introdotto, un conto è quello che ti raccontano quelli che magari l'hanno vissuto, sono ex o sono delle persone che hanno dedicato magari anni e anni allo studio di questi: è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa e io l'ho sperimentato per altri casi ma vi garantisco che è tutta un'altra cosa ecco perché vorrei, come dire? Non sminuire la figura dell'insegnante ma è proprio perché è una cosa talmente delicata che secondo me andrebbe trattata da degli esperti. Grazie.

**PRESIDENTE:**altri interventi? Consigliere Baglio. Prego.

**BAGLIO:**volevo dire solo un paio di cose. Ho sentito degli interventi un po' particolari e quando si pensa che non è possibile, abbi pazienza me è il primo intervento, non è possibile pensare, niente, ho azzerato, portate pazienza. Lo so, so che non mi si azzeri la mente, spero di no ma volevo dire una cosa.

**PRESIDENTE:**consigliere Baglio. Va bé. Consigliere Borgese. Prego.

**BORGESE:**grazie presidente. Mah, noi stiamo approvando...

**PRESIDENTE:**per favore.

**BORGESE:**...stiamo approvando una delibera che si, vuole regolamentare la questione ma dagli interventi si evince che la stessa riveste le caratteristiche di una delibera che ha degli spunti di tipo morale ma noi non siamo qui per fare né la morale né tantomeno i buonisti: io credo che istituzioni preposte per educare ce ne siano abbastanza e non credo che tra le tante bisogna annoverare il consiglio comunale. Il consiglio comunale è stato chiamato a regolamentare una novità perché quelle delle sale da gioco sono delle novità rispetto...

**PRESIDENTE:**per favore.

**BORGESE:**...sono delle novità rispetto ai tradizionali punti di ritrovo per il gioco, cito per tutte i casinò. C'è stato un periodo, forse qui lo dimentichiamo che le macchinette nei bar erano clandestine cioè erano taroccate, fregavano il giocatore, vincevano quando lo decideva il tenentario di quella sala poi man mano vista la richiesta si sono regolamentate, regolamentate le macchinette; oggi credo che sia difficile trovare un bar che rischi la licenza per posizionare una macchinetta fuori legge quindi credo che siano da questo punto di vista tutte in regola con il timbrino del monopolio di Stato ma la questione che va comunque regolamentata non è perché lo fanno tutti, non è perché noi andiamo a recepire un testo di legge di pubblica sicurezza ma la questione va regolamentata per impedire la proliferazione delle sale da gioco. Guardate, stasera avete citato più volte nell'emendamento, ecco perché non posso. Presidente, o qua si parla o io il mormorio di sottofondo...

**PRESIDENTE:**ha perfettamente ragione.

**BORGESE:**...anche perché non so parlare l'italiano, mi diventa difficile seguire...

**PRESIDENTE:**per favore.

**BORGESE:**...e poi va a finire che mi confondo...

**PRESIDENTE:**consigliere Tinozzi, consigliere Mezzano, per favore.

**BORGESE:**...sbaglio e poi i colleghi di maggioranza mi fanno pollice verso e io ho paura di perdere il posto voglio dire, eh. Allora dicevamo, dicevamo si è citato questa sera più volte il ragazzino che va a giocare ma fatevi un giro per tutte le macchinette cari amici e compagni, di ragazzini che giocano alle macchinette non ce ne sono, si va a giocare alle macchinette perché ormai la situazione familiare e la situazione economica della famiglia è tale che si tenta il tutto per tutto e ha detto bene Gigi Tinozzi prima: ma guardatevi intorno quante migliaia di gratta e vinci si comprano, guardatevi

intorno quante volte si va a giocare al Lotto. Qui il fatto è che un serpente che si morde la coda. Noi abbiamo famiglie che vogliono tentare la fortuna attraverso il gratta e vinci, la macchinetta e quant'altro, è uno Stato impotente che non si accorge di questo allora delle due l'una o si mette mano non sotto l'aspetto morale ma si va veramente a vedere quali sono, come dire? Le occasioni e le opportunità che spingono famiglie a tentare il gioco al di là dei giocatori incalliti e dei giocatori professionali; qui abbiamo il vecchietto che la mattina fa la fila all'Auchan per comprare il gratta e vinci o è dietro la macchinetta dell'edicola: abbiamo donne, donne sposate che si alzano per andare a giocare alla macchinetta a Città Mercato e io che sono un frequentatore abituale perché lì il caffè costa 0,70 centesimo lo vado a prendere a Città Mercato e ce lo siamo scambiati, gliel'ho pure offerto ad Alessi dove costa 0,70 centesimi e c'è un bel risparmio di 0,20 centesimi, vuoi mettere 0,20 centesimi? Moltiplicato ad enne fa cifra; anche con il Sindaco Pollari ho consumato...

**PRESIDENTE:**per favore.

**BORGESE:**...ho consumato qualche caffè con l'ex Sindaco Pollari, ecco. Voglio dire, è inutile che facciamo tanto i moralisti perché chi va a donnine, chi se ne va non solo a donnine ma anche a maschietti con qualche protuberanza di troppo, ecco, voglio dire insomma, vogliamo fare noi la morale? Noi dobbiamo regolamentare, dobbiamo capire, capire quelli che sono i paletti. Minchia, non si può. As pol nen dicono a Palermo, eh.

**PRESIDENTE:**non c'è niente da fare, eh.

**BORGESE:**eh. Dobbiamo capire quali sono i paletti per evitare la proliferazione. Intanto non si può evitare al barista di mettere le macchinette perché leggo nel regolamento che se uno ha enne metri quadri disponibili di superficie commerciali può piazzare enne macchinette e fa bene a farlo perché lo Stato lo tassa e quindi c'è, come dire? Una richiesta di gioco e se la piazza e lavora, ma dov'è lo scandalo? Allora, intanto io credo che quando si parla di ragazzi bisogna guardare alla famiglia caro consigliere Baietto che il soggetto per eccellenza educatore è la famiglia, vogliamo parlare di questi nuovi network? Così si dice presidente? Vogliamo parlare dei danni che sta facendo Facebook? Vogliamo parlare dei danni che sta facendo sotto certi aspetti internet o non sentiamo che bambinetti di 13 anni si incontrano attraverso Facebook e se ne vanno fuori di casa così per un momento, per un momento di euforia?

**PRESIDENTE:**per favore.

**BORGESE:**quindi voglio dire non cerchiamo di essere, come dire? Più realisti, più realisti del re. Attenzione! Io credo che oggi si pongono veramente degli interrogativi seri per esempio su cosa fare dello spaccio di stupefacenti, qui è un altro argomento che si deve mettere in pista senza fare tanto i moralisti perché se è così come non si vogliono ritirare le donnine per la strada intanto quel prodotto viene richiesto, per fortuna oggi diciamo l'industria del porno è in crisi perché abbiamo la concorrenza dei paesi dell'est però voglio dire anche quello non è un'altra dipendenza? Allora non facciamo tanto i moralisti. Io credo che noi siamo chiamati per regolamentare il gioco, lo stiamo facendo, ha fatto bene l'assessore a presentarlo, noi abbiamo fatto bene ad evidenziare quali potevano essere, come dire? Le difficoltà che si incontrano, man mano abbiamo elaborato il progetto attraverso le due commissioni, oggi siamo al clou, lo presentiamo, certo poi dipende dalla sorveglianza ma soprattutto dipende da quello che al Sindaco verrà riferito dalla cittadinanza perché se al Sindaco viene riferito che in una determinata casa da gioco i bambini, i ragazzi anziché andare al liceo sono permanentemente fissi là è giusto che viene spontanea la domanda come mai? E quindi devono intervenire le autorità quindi il Sindaco ha questo tipo di responsabilità ma finché noi abbiamo davanti una platea che per il 95% è fatta da adulti consenzienti e noi non possiamo, o diciamo allo Stato di chiudere i battenti come qualcuno ha detto prima oppure noi abbiamo l'obbligo di regolamentare la materia e questa sera credo che lo stiamo facendo. Non prendo più la parola dichiarando che respingiamo almeno per quanto riguarda il sottoscritto e il gruppo del Pd, eh, noi respingiamo l'emendamento non perché non gli vogliamo bene ma perché non vogliamo fare i moralisti e nello stesso tempo andiamo a pronunciarci per il sì favorevole all'approvazione del regolamento.

**PRESIDENTE:**altri interventi? Consigliere Baietto, secondo intervento. Prego.

**BAIETTO:**intervento drammatico, drammatico. Consigliere Borgese, da un consigliere di estrazione democristiana come lei un intervento drammatico. Io me lo aspettavo, potevo aspettarmelo da altri ma non da lei consigliere Borgese allora le faccio questo tipo di domanda cioè: noi non abbiamo

l'obbligo di, quanti minuti ho? Cinque presidente?

**PRESIDENTE:**si.

**BAIETTO:**non abbiamo l'obbligo di occuparci di etica e di morale nella nostra città? Noi non abbiamo questo obbligo? Allora mi dica, che senso ha tenere in piedi il comitato...

**PRESIDENTE:**per favore.

**BAIETTO:**...il comitato per il giorno della Resistenza...

**PRESIDENTE:**consigliere Borgese.

**BAIETTO:**...che si occupa giustamente del giorno del ricordo, del giorno della memoria, di tutti questi atti tragici che a casa per televisione i nostri ragazzi comunque ne sentono parlare? Nessuno è all'asciutto di questo però noi teniamo in piedi un comitato, per fortuna dico io che va ancora integrato di qualcosa dove c'è dentro il comitato pace che va nelle scuola a parlare di pace. No, questo centra perché l'Amministrazione si dà un indirizzo, ha voluto darsi un indirizzo, ha voluto portare anche all'interno delle scolaresche tutta una serie di iniziative e di proposte che ritiene che siano moralmente, moralmente condivise e le porta a conoscenza servendosi delle organizzazioni e delle associazioni del territorio e anche non, questa è una cosa sacrosanta che io per certi aspetti ho anche contestato nel merito ma non nella forma, la forma è sacrosanta; un'ordinanza del Sindaco contro la prostituzione e contro che cosa? Non dovremo occuparci di quel tipo? Non è un'ordinanza contro la prostituzione perché in realtà l'ordinanza...

**PRESIDENTE:**consigliere Borgese, poi interviene.

**BAIETTO:**...io capisco l'imbarazzo però se vuole posso essere più preciso consigliere, l'ordinanza si fa contro affermate in determinate zone etc etc ma ha lo scopo di disincentivare. No, allora i sindaci che hanno fatto quei tipi di ordinanze le hanno fatte perché non volevano vedere le macchine parcheggiate? Consigliere Borgese, ha sbagliato l'intervento, ha sbagliato l'intervento e probabilmente pensava di trovare da questa parte degli sprovveduti non in grado di ribattere. Allora lei è favorevole alle stanze del buco? Non alla prevenzione sulla droga ma a dare le stanze ai giovani per bucarsi e toglierli come diceva Chiamparino? Complimenti! Complimenti.

**PRESIDENTE:**consigliere Borgese, per favore.

**BAIETTO:**allora a onor del vero siccome qualcuno può anche dire ma non da un consigliere esperto e non da un consigliere comunale in senso più lato, può anche dire che d'altronde così le cose non vanno perché ci sono gli spacciatori e allora liberalizziamo, diamogli le stanze del buco. Chi ha intrapreso quelle strade, perché? A che cosa deve fare riferimento un amministratore quando gli si pone davanti un quesito di questo tipo com'è successo a Torino? Si deve far riferimento ai fatti già accaduti e alla storia. Tutti i paesi che hanno intrapreso quel tipo di politica oggi non hanno più occhi per piangere, hanno il dilagare della droga, hanno il dilagare di questi locali dove si fa di tutto e di più, sono tutti strapentiti tolta quella quota che continua a pensare che invece quel tipo di società sia giusta ma sono sempre una quota di minoranza quindi non è che c'è da inventarsi nulla, basta guardare i fenomeni perché non sono nuovi come sono stati applicati in altri paesi e i risultati che hanno dato. Guai se noi fossimo qui dentro solo a fare regolamenti e leggi senza porsi minimamente una questione morale o una questione etica, guai! Qualcuno potrà reclamare la laicità dello Stato, benissimo! Laici finché si vuole ma comunque abbiamo una nostra cultura e abbiamo comunque una nostra storia allora bisogna essere coerenti fino in fondo: tutto quello che stiamo portando nelle scolaresche con queste associazioni non dev'essere più fatto perché non può essere una discriminante questa che i dati, i dati ci dicono che è una piaga dilagante non io che posso anche essere un signor nessuno che stanotte non ha dormito e ha fatto dei sogni strani, i dati ci dicono che è una piaga dilagante e noi diciamo non possiamo fare i buonisti o la morale? Noi stiamo facendo un regolamento che andrà a normare queste sale più o meno ben fatto, più o meno restrittivo, quello che uscirà sarà dal voto della maggioranza perché l'Opposizione...

**PRESIDENTE:**concluda consigliere Baietto.

**BAIETTO:**...così com'è difficilmente lo voterà. Ho ancora dieci secondi.

**PRESIDENTE:**si.

**BAIETTO:**ma noi abbiamo l'obbligo di dare un indirizzo, l'indirizzo che possiamo dare è l'auspicare che quei giovani di oggi non diventino i giocatori di domani, io non ho sollevato la questione che oggi è pieno di ragazzini che giocano, io assolutamente non ho detto perché non ne sono convinto, sono altresì convinto che è più la popolazione medio-adulta ma quei ragazzi di oggi sono i futuri

adulti di domani.

**PRESIDENTE:** va bene, grazie consigliere Baietto.

**BAIETTO:** su questo va fatto un ragionamento e se vogliamo farlo tutti insieme facciamo una cosa buona per la città se no abbiamo fatto veramente un pessimo servizio alla città andando a votare un regolamento che nel caso che vi ho citato io prima perde la metà della sua valenza oltretutto se vogliamo stare nel tecnico.

**PRESIDENTE:** consigliere Cerrini. Prego.

**CERRINI:** molto velocemente. Avrei veramente piacere che il consiglio comunale una volta ogni tanto soprattutto dalla parte della maggioranza di questa assemblea, una volta ogni tanto ripeto, accogliesse in modo positivo le proposte fattive che quelli della minoranza e in questo caso il consigliere Baietto con il sostegno delle firme di noi consiglieri di minoranza e anche di altri gruppi hanno proposto a voi rispettabili consiglieri. Veramente una volta ogni tanto potremmo abbandonare gli schieramenti: qua non stiamo facendo degli attacchi alle persone. Il cogliere l'opportunità come ha consigliato l'amico Giovanni incombe da questa opportunità nel comunicare e nel fare comprendere alle nuove generazioni che il gioco può essere un gioco consapevole, ha veramente una valenza importante quindi consigliere Borgese, veramente con amicizia e con rispetto chiedo veramente che venga ripensato questo possibile emendamento e magari cogliendo anche l'occasione per fare una giornata specifica per le famiglie dove praticamente questa opportunità, questa conoscenza può essere portata al pubblico equilibrio e magari può portare ad una consapevolezza maggiore che non è sicuramente nel gioco d'azzardo la chance per poter risolvere i problemi assestanti del fine mese ma è con l'impegno giornaliero nei confronti della propria famiglia e della propria persona e quindi riuscire ad essere veramente uomini, direi uomini e donne responsabili in questa Venaria responsabile e civica quindi consiglio ancora un attimo il ripensamento e magari al Sindaco di valutare attentamente questa nostra decisione magari allargandolo non solo come la foga ha dato al consigliere l'input agli studenti ma anche magari istituendo un evento specifico dedicato alle famiglie. Grazie.

**PRESIDENTE:** altri interventi? Assessore Demarchi, secondo intervento. Prego.

**DEMARCHI:** si. Semplicemente per dare alcune risposte ai dubbi che sono nati.

**PRESIDENTE:** no, no, no, interviene Demarchi.

**DEMARCHI:** bé, il problema come abbiamo visto è molto serio, articolato, profondo, di difficile soluzione anzi, forse magari le soluzioni non ci sono e abbiamo visto addirittura nella maggioranza degli stessi schieramenti punti di vista diversi: chi è più liberista, chi è più invece bigotto è stato detto, più restrittivo io intendo dire magari nell'attuare un regolamento quindi l'argomento dà spazio a mille punti di vista in mille valutazioni. Io cerco di dare alcuni così chiarimenti intanto nel dire non è che se non ci fosse questo regolamento le richieste non possano pervenire e non è che con il regolamento si possano vietare assolutamente le richieste di insediamento di nuove sale gioco nel senso che io ho sentito dire cosa ci portiamo a casa? In realtà non è che con questo regolamento aumenteranno le richieste di insediamento di sale giochi, io mi auguro che si possano in qualche modo limitare come qualcun altro ha detto e quindi porre dei paletti evitando che come diceva bene il capogruppo Borgese il proliferare di nuove sale giochi, ad oggi in città c'è una sala giochi sola però l'allarme si è creato quando? Dopo l'insediamento di questa sala giochi presso gli uffici si sono recate tre, dieci persone a chiedere informazioni, evidentemente questa nuova attività può portare interesse a più soggetti e a più imprenditori. Si diceva di dotarsi di strumenti e questo è uno strumento che la città può far sì che sia uno strumento per evitare il proliferarsi, non ne vedo altri, l'altra soluzione era quella di ignorare completamente, è lì che vedevo il lavarsene le mani, la vicenda pilatesca di ignorare completamente il problema e lasciare che comunque il regolamento regionale perché è da lì che partiamo, c'è già un regolamento regionale che dà alcune indicazioni molto vaghe e magari con maglie molto più larghe e limitarsi a far rispettare quel regolamento regionale. Ecco, qual'era l'allarme che si è creato anche? Quando presso il mio ufficio si sono recate più persone, dicevo l'allarme quando si sono recate presso il mio ufficio più persone seguite dai servizi sociali che quindi avevano contributi pubblici che erano a ricerca di lavoro che quindi non lavoravano quindi espulsi dal mondo del lavoro che si vedono quotidianamente presso i bar, presso le tabaccherie che giocano nelle macchinette, ecco, questo è l'allarme sociale che la città risente proprio perché in queste persone io ho visto la possibilità che si possa creare anche nella città un



dilagarsi di problema, problema sociale specifico, ecco, quindi sicuramente potevamo fare di meglio, non siamo partiti da dei pregiudizi e non siamo partiti con un documento blindato tant'è che abbiamo avuto modo di confrontarci con le associazioni di categoria recependo direi al 90% quelle che erano le loro indicazioni e nelle stesse commissioni si è voluto dare spazio accettando tutti i suggerimenti poi si deve fare poi una sintesi e anche dalla discussione che è emersa questa sera dal dibattito in cui si è visto chi era più radicale nelle posizioni che ha una visione più libera nell'interpretare il regolamento, alla fine poi bisogna fare una sintesi, questa ritengo che sia la sintesi migliore che potevamo fare, è un regolamento che tutela sia la libertà di imprenditoria...

**PRESIDENTE:** assessore, concluda.

**DEMARCHI:** ...che tutela soprattutto i soggetti più deboli.

**PRESIDENTE:** consigliere Tinozzi, lei è già intervenuto, è già intervenuto per la prima volta. Sì. Prego.

**TINOZZI:** presidente, io sinceramente credo che al di là di quelle che possono essere le posizioni qui non è che ci sono delle posizioni rispetto quelle che sono le normative, Umberto, la normativa va attuata, è una normativa che non si può uscire da quelli che sono determinati contesti delle normative nazionali, io veramente dico, poi possiamo votare come vogliamo nel senso che il Comune si può dotare di tutti i meccanismi che ritiene più giusto portare però attenzione. Quando si parla di questione sociale bé, io non so se avete letto il volantino che hanno attaccato che abbiamo dato al presidente, allora moralmente facciamo poi tutti, Stefano, facciamo poi tutti una mozione d'indirizzo per quanto riguarda per esempio le speculazioni edilizie perché poi i cittadini devono sapere che i consiglieri comunali sono immuni rispetto quelle. Stiamo parlando di un lavoro, Umberto, io credo che qualsiasi imprenditore compreso Umberto Demarchi se ritiene che nel momento del suo indirizzo di vita quotidiana nell'interno di quel meccanismo non fa più la costruzione e si ritrova con un locale di 400 metri quadri da affittare e ti viene a chiedere un soggetto qualsiasi e ti dice io voglio aprire una sala giochi in riferimento alle normative nazionali lui si reca dal prefetto, dal questore e viene autorizzato tu non gli affitti il locale? Ma io voglio vedere se Umberto non gli affitta il locale, io credo che tutti quegli scrupoli che ci stiamo facendo stasera dove si dice che quel locale non lo affitto perché moralmente io mi sento in questo momento con l'aureola di andare in chiesa a pregare perché tutti non vadano a giocare alle macchinette. Smettiamola perché tu sei il primo che gli affitti il locale e apri la sala giochi altrimenti diventa un'ipocrisia totale allora o si stabilisce che questo regolamento va approvato perché sono le normative che l'Amministrazione comunale si vuole dare ma non possiamo dire ha aperto una sala giochi a Venaria e poi? E poi dietro quella sala giochi ne sono arrivati dieci. Ma guardate che a Venaria ci sono sette postazioni della Snai, sette postazioni della Snai: c'è la Snai, c'è la Snai del tabacchino in Via Andrea Mensa, c'è la Snai ad Altessano, c'è la Snai al Valentino. La Snai è un'agenzia di scommesse dove si gioca alle scommesse e allora o facciamo un ragionamento globale su tutto quello che vuol dire il lavoro di chi lavora se no domani diciamo che chi vende le case non deve vendere le case perché è immorale perché ce lo scrivono poi sui volantini che magari Umberto Demarchi compra un pezzo di terreno nella variante 15 e chissà cosa fa. Umberto, non è possibile entrare in questo meccanismo di venire in questo consiglio comunale e fare i moralisti o gli immoralisti, allora chiudiamo Città Mercato. Tu che sei l'assessore al commercio tu lo sai la domenica quanti gratta e vinci vinti a Città Mercato? Borgese va a Città Mercato, sai quante macchinette ci sono nell'interno di Città Mercato? E' una normativa nazionale allora il tuo partito, il Pd D'Alema ha fatto a pugni, Veltroni ha fatto a pugni, Esposito ha fatto a pugni: chiudiamo a Venaria e apre a Borgaro e ci mette i manifesti a Venaria aperte le diviolot, sai cosa sono le diviolot? Andiamo verso il comma diverso dove tu puoi giocare in una macchinetta che inserisci fino a 100,00 euro e puoi vincere fino a 500.000,00 euro allora non ci dobbiamo scandalizzare, è un mercato, questo mercato va regolamentato, va gestito in un modo diverso ma non dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio che oggi diventiamo quelli che dobbiamo andare a sanare determinati contesti, cioè io vi chiedo chi ha un locale, tu che fai l'immobiliarista che hai dei locali io voglio vedere se tu hai 500 metri quadri se qualcuno ti viene a dire Umberto, mi affitti che apro una sala giochi a 4.000,00 euro al mese? Io sono convinto che tu dato che vai in chiesa non mi fai aprire la sala, non è così, ci prendiamo in giro e allora votate la delibera come ritenete più giusto votare però qui non ci sono né bigotti né persone che fanno cose diverse. Io mi alzo tutte le mattine e vado a lavorare come vai a lavorare tu. Quando tu avevi dei problemi in Italia sei andato a lavorare

all'estero, sei andato a lavorare in Romania perché ritenevi che il mercato di Venaria aveva dei problemi, ecco, oggi sul mercato c'è un mercato che è il diviolot che sono le sale giochi.

**PRESIDENTE:**consigliere Tinozzi, concluda.

**TINOZZI:**concludo però non facciamo gli ipocriti che stabiliamo che questo consiglio comunale si deve sentire moralmente a posto perché ha votato una delibera, cioè non è che perché faccio quel lavoro mi devo sentire un delinquente perché presso il mio locale viene uno mette i soldi e gioca: ogni cittadino è libero di fare quello che ritiene più giusto fare. Concludo presidente.

**PRESIDENTE:**va bene, grazie.

**TINOZZI:**voi votate quello che ritenete più giusto fare, se questo vi fa sentire bene e domenica puoi andare a messa e ti senti meglio e ti confessi e dici io sono a posto con la mia coscienza perché almeno ho fatto questo però non affittare a nessuno i locali tuoi poi per fare questo lavoro, eh.

**PRESIDENTE:**consigliere Picatti, secondo intervento. Prego.

**PICATTI:**credo che davvero se...allora, moralismo. I di moralisti sull'argomento, giusto farselo anche un po' di moralismo all'interno del regolamento perché se c'è bisogna fare, no? In qualche modo questo ma la maggior parte di moralismo non è stato fatto dalla maggioranza o dall'assessore, è stato segnalato proprio dai consiglieri partecipanti alla commissione di minoranza, non dimentichiamolo. Si caro, da Sanfilippo ma giustamente lui ha fatto osservare certe cose, dalla Lega che addirittura ha chiesto di raddoppiare il minimo di, ehm, di distanza tra una casa da gioco e l'altra, tra una sala da gioco e l'altra, chiaramente, non è che dobbiamo dire che la maggioranza fa il moralismo e la minoranza no, è arrivato dalla minoranza questo e noi l'abbiamo accolto perché le abbiamo accolte queste cose qui e non è perché c'è un regolamento solo che regola le sale giochi e gli altri no e dobbiamo stralciare questo: ben venga se ci sono, questo dev'essere il primo passo e se ci sono degli altri regolamenti che verranno fuori da poter applicare a livello comunale per gli altri settori ben venga se bisogna tutelare quelle che sono le fasce minori che danno comunque in qualche modo perché lo Stato lo permette, degli oneri allo Stato per curare certe malattie perché poi di malattie si tratta quando entri in un certo contesto in un certo circolo vizioso e io appoggerò questi regolamenti, noi appoggeremo questi regolamenti se vengono poi se i regolamenti prevedono che più di tante tabaccherie e più di tante sale gioco non si possono aprire, a tutela dei più deboli ben venga questa cosa qua perciò vediamo da dove arriva il moralismo anche.

**PRESIDENTE:**non ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi io dichiaro chiusa la discussione e dichiaro aperta la fase di dichiarazione di voto. Consigliere Baietto. Prego.

**BAIETTO:**si. Penso che ormai la volontà della maggioranza sia quella espressa dal consigliere capogruppo del Pd quindi mi pare che il Sindaco non abbia intenzione di far proprio l'emendamento, è un peccato perché anche gli interventi che ho sentito dopo il mio non mi hanno persuaso che la cosa sia sbagliata nel senso che il regolamento lo si doveva fare e lo faremo, lo voterete, passerà però questo non pregiudica il fatto che si poteva comunque fare un'azione di quel tipo che sarebbe stata cosa buona e giusta quindi nel rispetto di tutti coloro che devono lavorare e devono poter alzare la saracinesca tutte le mattine con tutto quello che ne consegue, il nostro voto non sarà contrario ma sarà un voto di astensione.


**PRESIDENTE:**altri interventi di gruppi per dichiarazione di voto? Consigliere Sanfilippo. Prego.

**SANFILIPPO:**si. Noi come già detto voteremo favorevolmente al regolamento, ci sembrava anche opportuno che l'emendamento fosse votato e appunto passasse perché riteniamo la proposta di Baietto molto interessante.

**PRESIDENTE:**altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto, dichiaro aperta la votazione. No, no, no, il Sindaco non lo ha fatto suo, votiamo la delibera così com'è stata presentata. Certo. Non so se lo vuole mettere agli atti segretario. Chi manca? Ok, dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 30, astenuti 7, votanti 23, favorevoli 23, il consiglio approva, se fate vedere il risultato con i nomi. Metto in votazione l'immediata esecutività, dichiaro aperta la votazione. Va bene, dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 30, astenuti 7, votanti 23, favorevoli 23, il consiglio approva, passiamo al 6° punto all'ordine del giorno.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
Domenico Renna



IL SEGRETARIO GENERALE  
Iris Imbimbo



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11 MAG. 2011 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addì 11 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE



---

**DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 28 MAR. 2011  
 resa immediatamente eseguibile  
 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Addì 11 MAG. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

